

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 26 luglio 1973 DI ..... CONVOCAZIONE .....

N. .... prot.  
 N. 3 dell'O.d.G.  
 N. 38 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Provvidenze per gli impianti sportivi e per le attività dilettantistiche".

L'anno millenovecentosettant atre il giorno ventisei del mese di luglio  
 alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze  
 in seduta pubblica si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. dott. Giuseppe Matarrese - Vice Presidente  
 vice presidente il sig. dott. Raffaele Augelli  
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura  
 e con l'assistenza del Segretario <sup>Redigente</sup> ~~Gennaro~~ sig. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano		sì	31) Papapietro sig. Giovanni		sì
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio		
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) <del>Pull dr. rag. Emilio</del> <i>ex. avv. Nicola</i>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola		"
11) Colamonaco sig.ra Maria		"	36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico		"
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		"
15) <del>Dr. Gresi sig. Michele</del> <i>Campese prof. Giuseppe</i>	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino		"	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio		
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio		"	47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco		"	49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente.....

Il Presidente informa l'Assemblea che terzo..... argomento all'Ordine del Giorno é l'approvazione della legge "Provvidenze per gli impianti sportivi e per le attività dilettantistiche".

Da la parola al Presidente della Seconda Commissione Consiliare Permanente , consigliere Colonna.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

#### Art. 1

La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportive nel territorio regionale, con particolare riguardo a quelle dilettantistiche, è autorizzata a concedere le seguenti provvidenze per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti ed attrezzature sportive:

a) contributo sugli interessi nella spesa riconosciuta ammissibile per l'ammortamento del 50% del costo delle opere, mediante mutuo da contrarsi con istituti autorizzati. Detto contributo sarà concesso sugli interessi eccedenti il 4% e non potrà superare il 6% a carico della Regione. Per le iniziative degli enti pubblici, la spesa ammissibile a mutuo potrà raggiungere il 75% del costo delle opere;

b) contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura non eccedente il 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo di cui alla lettera a) è corrisposto in misura costante direttamente agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo e che non potrà superare i 10 anni.

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) è corrisposto in relazione all'avanzamento dei lavori.

Le opere devono essere destinate ad uso pubblico, ancorché a pagamento.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 2

Le provvidenze di cui all'art. 1 possono essere concesse a favore delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, nonché di enti, sodalizi ed associazioni che svolgono attività sportiva o ricreativa, anche se privi di personalità giuridica.

La concessione delle provvidenze viene attuata con criteri di priorità per richieste di impianti polivalenti, come palestre, campi, parchi attrezzati, piscine.

Le provvidenze sono cumulabili con analoghi incentivi concessi dallo Stato e da altri Enti Pubblici per le medesime iniziative.

In tali casi, però, il finanziamento regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze, non superi la percentuale della spesa specificata dalle norme della presente legge.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 3

Le domande per ottenere le provvidenze devono essere presentate all'Amministrazione regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate:

- a) del progetto di massima dell'opera;
  - b) della relazione illustrativa, atta a dimostrare l'utilità dell'opera, in relazione alle finalità della presente legge;
  - c) del preventivo sommario di spesa;
  - d) del parere dell'Ufficio Provinciale del C.O.N.I. competente per territorio.
- Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dall'assessore Palma un emendamento al secondo rigo del primo comma: sostituire le parole "un mese" con "due mesi". Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 4

Le provvidenze sono concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione Consiliare Permanente competente per materia.

Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate, nonché le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del contributo stesso, in conformità del vigente Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP. e del relativo Regolamento, fintanto che la Regione non avrà adottato una autonoma normativa.

Per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche del C.O.N.I. in quanto applicabili.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 5

La concessione delle provvidenze può essere revocata:

- a) quando l'opera non venga eseguita conformemente al progetto indicato nel relativo decreto;
- b) qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- c) quando l'opera non venga eseguita nel termine stabilito ed in quello della proroga eventualmente concessa, salvo che ciò non sia imputabile a causa di forza maggiore, debitamente documentata ed accertata.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 6

Le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla loro specifica destinazione per un periodo non inferiore a dieci anni.

In caso di mutamento di destinazione delle opere, il Presidente della Giunta regionale disporrà su conforme deliberazione della Giunta la revoca delle provvidenze concesse, nonché il recupero della parte di contributi eventualmente

già erogati.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

Per la concessione delle provvidenze previste dalla legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all'art. 1, lett. a), i seguenti limiti di impegno decennale:

per l'anno finanziario:

1972 lire 50 milioni

1973 " 50 "

1974 " 30 "

1975 " 15 "

2) per i contributi in conto capitale di cui all'art. 1, lett. b), la somma di lire L. 050.000.000, ripartita in ragione di:

L. 350 milioni nell'anno finanziario 1972

L. 400 " " " 1973

L. 150 " " " 1974

L. 150 " " " 1975

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 8

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, ammontanti a complessive

L. 1.450.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1984, come

segue:

- esercizio 1972: al titolo 2° - sez. III è istituito il capitolo 318/bis "Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti sportivi", con uno stanziamento di ..... L. 50.000.000

al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo

dal cap. 308 "Fondo a disposizione per interventi economi

ci e sociali da definire con leggi regionali" del bilancio regionale per l'esercizio 1972;

- esercizio 1973: al titolo 2° - sez. III - è istituito

il capitolo 240/bis "Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per la costruzione

ne, la ricostruzione, l'ampliamento ed'ammoderna

mento di impianti sportivi", con uno stanziamento di L. 100.000.000

al quale si provvede mediante prelevamento di pari

importo dal cap. 230 "Fondo a disposizione per in

terventi economici e sociali da definire con leggi re

gionali" del bilancio regionale per l'esercizio 1973;

- esercizio 1974: con uno stanziamento di..... L: 130.000.000

- esercizi dal 1975 al 1981: con uno stanziamento

di L. 145.000.000 per ciascun esercizio per una

spesa di..... L. 1.015.000.000

- esercizio 1982: con uno stanziamento di..... L. 95.000.000

- esercizio 1983: con uno stanziamento di..... L. 45.000.000

- esercizio 1984: con uno stanziamento di..... L. 15.000.000

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge, per la spesa di cui al punto 2) del precedente articolo, ammontanti a complessive lire

1.050.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1975, come segue:

- esercizio 1972: al titolo 2° - sez. III - è istituito

il capitolo 318/ter "Contributi in conto capitale per

la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed'am

modernamento di impianti sportivi" con uno stanziamento di..... L. 350.000.000

al quale si provvede mediante prelevamento di pari

importo dal cap. 308 "Fondo a disposizione per in

terventi economici e sociali da definire con leggi

regionali", del bilancio regionale per l'esercizio

1972;

- esercizio 1973: al titolo 2° - sez. III - è istituito

il cap. 240/ter "Contributi in conto capitale per la  
costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammo-

dernamento di impianti sportivi" con uno stanziamento

di ..... L. 400.000.000

al quale si provvede mediante prelevamento di pari

importo dal cap. 230 "Fondo a disposizione per in-

terventi economici e sociali da definire con leggi re-

gionali" del bilancio regionale per l'esercizio 1973;

- esercizio 1974: con uno stanziamento di ..... L. 150.000.000

- esercizio 1975: con uno stanziamento di ..... L. 150.000.000

Gli stanziamenti previsti a carico degli esercizi dal 1974 al 1984

per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, e quelli previsti a carico

degli esercizi 1974 e 1975 per la spesa di cui al punto 2) dello stesso articolo,

saranno iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci di previsione. Alla

copertura del relativo onere si farà fronte con le maggiori entrate spettanti

alla Regione per proventi per pene pecuniarie, per la normale espansione del

gettito dei tributi propri e per l'incremento naturale delle entrate a titolo di com-

partecipazione sulla tassa di circolazione autoveicoli.

Le somme stanziare in ciascun esercizio e non utilizzate nell'eser-

cizio medesimo, e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di

rinuncia dei contributi, saranno trasferiti negli esercizi successivi.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 9

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per

gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e 60 dello

Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare  
come legge della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica  
all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della  
legge, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano

### D.E.L.I.B.E.R.A.

di approvare, così come approva, la legge "Provvidenze per gli impianti sportivi  
e per le attività dilettantistiche", nel testo che segue, composto di n. 9 articoli:

#### Art. 1.

La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività spor  
tive nel territorio regionale, con particolare riguardo a quelle dilettantistiche,  
è autorizzata a concedere le seguenti provvidenze per la costruzione, la rico  
struzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti ed attrezzature spor  
tive:

a) contributo sugli interessi nella spesa riconosciuta ammissibile per l'ammorta  
mento del 50% del costo delle opere, mediante mutuo da contrarsi con istituti  
autorizzati. Detto contributo sarà concesso sugli interessi eccedenti il 4%  
e non potrà superare il 6% a carico della Regione. Per le iniziative degli enti  
pubblici la spesa ammissibile a mutuo potrà raggiungere il 75% del costo delle  
opere;

b) contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura non eccedente il  
25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo di cui alla lettera a) è corrisposto in misura costante  
direttamente agli istituti mutuanti per tutto il periodo di ammortamento stabilito  
nel contratto originario di mutuo e che non potrà superare i 10 anni.



Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) è corrisposto in relazione all'avanzamento dei lavori.

Le opere devono essere destinate ad uso pubblico, ancorché a pagamento.

#### Art. 2

Le provvidenze di cui all'art. 1 possono essere concesse a favore delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, nonché di enti, sodalizi ed associazioni che svolgono attività sportiva o ricreativa, anche se privi di personalità giuridica.

La concessione delle provvidenze viene attuata con criteri di priorità per richieste di impianti polivalenti, come palestre, campi, parchi attrezzati, piscine.

Le provvidenze sono cumulabili con analoghi incentivi concessi dallo Stato e da altri enti Pubblici per le medesime iniziative.

In tali casi, però, il finanziamento regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze, non superi la percentuale della spesa specificata dalle norme della presente legge.

#### Art. 3

Le domande per ottenere le provvidenze devono essere presentate all'Amministrazione regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate:

- a) del progetto di massima dell'opera;
- b) della relazione illustrativa, atta a dimostrare l'utilità dell'opera, in relazione alle finalità della presente legge;
- c) del preventivo sommario di spesa;
- d) del parere dell'Ufficio Provinciale del C.O.N.I. competente per territorio.

#### Art. 4

Le provvidenze sono concesse con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il

..... parere della Commissione Consiliare Permanente competente per materia.....

..... Con il provvedimento di concessione del contributo si stabi-  
..... scono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate,  
..... nonché le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del contributo stesso,  
..... in conformità del vigente Capitolato generale di appalto per le opere di compe-  
..... tenza del Ministero dei LL. PP. e del relativo Regolamento, fintanto che la  
..... Regione non avrà adottato una autonoma normativa.

..... Per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere  
..... dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche del C.O.N.I. in quanto appli-  
..... cabili.

#### ..... Art. 5

..... La concessione delle provvidenze può essere revocata:

- ..... a) quando l'opera non venga eseguita conformemente al progetto indicato nel rela-  
..... tivo decreto;
- ..... b) qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- ..... c) quando l'opera non venga eseguita nel termine stabilito ed in quello della  
..... proroga eventualmente concessa, salvo che ciò non sia imputabile a causa di  
..... forza maggiore, debitamente documentata ed accertata.

#### ..... Art. 6

..... Le attrezzature finanziate ai sensi della presente legge sono  
..... vincolate alla loro specifica destinazione per un periodo non inferiore a dieci  
..... anni.

..... In caso di mutamento di destinazione delle opere, il Presidente  
..... della Giunta regionale disporrà su conforme delibera della Giunta la revoca  
..... delle provvidenze concesse, nonché il recupero della parte di contributi  
..... eventualmente già erogati.

#### ..... Art. 7

..... Per la concessione delle provvidenze previste dalla legge  
..... sono autorizzati:

- ..... 1) per i contributi di cui all'art. 1, lett. a), i seguenti limiti di impegno.....

decennale:

per l'anno finanziario

1972 lire 50 milioni

1973 " 50 "

1974 " 30 "

1975 " 15 "

2) per i contributi in conto capitale di cui all'art. 1 lett. b), la somma di lire 1.050.000.000, ripartita in ragione di :

L. 350 milioni nell'anno finanziario 1972

L. 400 " " " 1973

L. 150 " " " 1974

L. 150 " " " 1975

#### Art. 8

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, ammontanti a complessive L. 1.450.000.000, saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1984, come segue:

- esercizio 1972: al titolo 2° - sez. III - è istituito il capitolo 318/bis "Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti sportivi", con uno stanziamento di.....L. 50.000.000

al quale si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 308 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" del bilancio regionale per l'esercizio

1972;

- esercizio 1973: al titolo 2° - sez. III - è istituito il capitolo 240/bis "Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti sportivi", con uno stanziamento

di..... L. 100.000.000

al quale si provvede mediante prelevamento di pari

importo dal cap. 230 "Fondo a disposizione per in

terventi economici e sociali da definire con leggi

regionali" del bilancio regionale per l'esercizio

1973;

- esercizio 1974: con uno stanziamento di..... L. 130.000.000

- esercizi dal 1975 al 1981: con uno stanziamento

di L. 145.000.000 per ciascun esercizio per una

spesa di..... L. 1.015.000.000

- esercizio 1982: con uno stanziamento di..... L. 95.000.000

- esercizio 1983: con uno stanziamento di..... L. 45.000.000

- esercizio 1984: con uno stanziamento di..... L. 15.000.000

..... Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge, per la spesa di cui al punto 2) del precedente articolo, ammontanti a complessive L. 1.050.000.000

..... saranno a carico degli esercizi dal 1972 al 1975, come segue:

- esercizio 1972: al titolo 2° - sez. III - è istituito il

capitolo 318/ter "Contributi in conto capitale per la

costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'am

modernamento di impianti sportivi" con uno stanziamento di.....

..... L. 350.000.000

al quale si provvede mediante prelevamento di pari

importo dal cap. 308 "Fondo a disposizione per in

terventi economici e sociali da definire con leggi

regionali", del bilancio regionale per l'esercizio

1972;

- esercizio 1973: al titolo 2° - sez. III - è istituito

il cap. 240/ter "Contributi in conto capitale per

la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e

l'ammodernamento di impianti sportivi" con uno stan

ziamento di ..... L. 400.000.000  
al quale si provvede mediante prelievo di  
pari importo dal cap. 230 "Fondo a disposizione  
per interventi economici e sociali da definire  
con leggi regionali " del bilancio regionale  
per l'esercizio 1973:  
- esercizio 1974: con uno stanziamento di ..... L. 150.000.000  
- esercizio 1975: con uno stanziamento di ..... L. 150.000.000

Gli stanziamenti previsti a carico degli esercizi dal 1974 al  
1984 per la spesa di cui al punto 1) del precedente articolo, e quelli previsti  
a carico degli esercizi 1974 e 1975 per la spesa di cui al punto 2 dello stesso  
articolo, saranno iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci di previsione.  
Alla copertura del relativo onere si farà fronte con le maggiori entrate spettanti  
alla Regione per proventi per pene pecuniarie, per la normale espansione  
del gettito dei tributi propri e per l'incremento naturale delle entrate  
a titolo di compartecipazione sulla tassa di circolazione autoveicoli.

Le somme stanziare in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio  
medesimo, e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di  
rinuncia dei contributi, saranno trasferiti negli esercizi successivi.

Art. 9

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per  
gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60  
dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  
Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare  
come legge della Regione.

.....  
.....  
.....  
.....

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.....

Matarrese

I. CONSIGLIERI SEGRETARI.....

Laera - Ventura